

## **EMENDAMENTI AL DECRETO SPENDING REVIEW ATTO SENATO 3396**

IN MATERIA DI RIGORE FINANZIARIO, RILANCIO DELLA CRESCITA E SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE: TAGLIO DELLA SPESA PUBBLICA CORRENTE E RAZIONALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AL FINE DI RIDURRE IL CARICO FISCALE SU FAMIGLIE E IMPRESE E AUMENTARE LE RISORSE SU INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, RICERCA E FORMAZIONE

Di iniziativa del Sen. BALDASSARRI et Altri

### **RELAZIONE**

L'economia italiana sta attraversando una difficile fase della propria storia, stretta tra la crisi economica internazionale, la crisi della finanza e del debito pubblico, la recessione economica ed il drammatico aumento della disoccupazione. Infatti, il ciclo economico si prospetta negativo e difficilissimo. Nel 2012, secondo le previsioni dei principali organismi internazionali il PIL italiano diminuirà di oltre 2 punti percentuali e nel 2013 si dovrebbe avere una ulteriore contrazione che gli stessi osservatori congiunturali internazionali stimano in non meno di mezzo punto percentuale. Con questo quadro tendenziale, già nei prossimi 15-18 mesi le prospettive per il paese sono molto gravi. Andiamo probabilmente incontro a una ulteriore perdita di 400-500 mila posti di lavoro. E purtroppo non si tratterà soltanto di lavoratori precari, quelli con il contratto scaduto che non viene rinnovato, ma anche di lavoratori con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, il più delle volte padri di famiglie nelle quali spesso rappresentano l'unica fonte di reddito. Con questo ciclo economico negativo e con le prospettive di una lentissima ripresa (se ci sarà e quando ci sarà la ripresa) il nostro paese tornerà ad avere il livello di reddito del 2007 non prima del 2017-2018.

Questo quadro prospettico deve richiamare tutti noi al dovere di rispondere politicamente alla situazione con scelte di politica economica. La politica deve assumere con coraggio le proprie responsabilità, se c'è la possibilità di sostenere il ciclo economico ed evitare altre centinaia di migliaia di disoccupati in più. Di fronte a questa situazione appare sempre più opportuna, necessaria, urgente, la "madre" di tutte le riforme. È urgente dare un sostegno alle famiglie e alle imprese, e nel contempo ricavare le risorse nel pieno rispetto del rigore finanziario attraverso tagli mirati e puntuali di quelle voci di spesa pubblica che, come sappiamo, da anni contengono ampie aree di sprechi e malversazioni. La Corte dei conti poco tempo fa ha parlato in proposito di 60 miliardi di euro di sprechi e malversazioni dovuti alla corruzione. È urgente un più efficace contrasto all'evasione fiscale, che affianchi ai necessari accertamenti e incroci dell'Agenzia delle entrate elementi di conflitto di interessi in modo da creare le opportune sinergie e quindi risultati migliori. Le famiglie debbono avere l'interesse a ottenere la documentazione delle spese, perché in questo modo si spinge all'emersione quell'ampia area di nero che come ben sappiamo si colloca sui 120 miliardi di euro. La politica deve fare scelte coraggiose, e può farle come propone questo disegno di legge mettendo in campo due scambi politici.

**Il primo scambio politico è:** meno sprechi, malversazioni, ruberie tagliando la spesa per acquisti di beni e servizi a fronte di meno tasse alle famiglie per mezzo di una deduzione dal reddito imponibile per i membri della famiglia (es. figli e nonni a carico). La voce acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione è esplosa negli ultimi cinque anni. Lo dicono chiaramente i dati ufficiali. Si potrebbe applicare a questa voce lo "zero base budgeting" evitando di pagare a piè di lista come si è fatto fino a oggi.

Si propone inoltre di rendere obbligatoria la **prescrizione medica “per dosi”** e non “per confezioni”. La distribuzione dei farmaci dovrà pertanto essere organizzata (come avviene negli Usa, in Inghilterra ed tanti altri paesi) attraverso confezioni monodose oppure maxiconfezioni per farmacia dalle quali il farmacista preleva di volta in volta le esatte dosi prescritte dal medico. Attualmente, invece, la distribuzione avviene attraverso le scatole preconfezionate e si traduce nella stragrande maggioranza dei casi in un enorme spreco di medicinali da parte dei cittadini e delle famiglie. Infatti, le dosi preconfezionate difficilmente corrispondono esattamente a quelle necessarie per la cura. È anzi molto più frequente il caso in cui le dosi preconfezionate risultano sovrabbondanti rispetto alle effettive necessità di somministrazione. Le quantità di farmaco avanzate vengono gettate via anche prima dell'avvenuta scadenza. In Italia ci sono circa 21 milioni di nuclei familiari e se ogni famiglia tiene in casa ed elimina una volta l'anno soltanto 200 euro di medicinali, questo determina uno spreco di circa 4,2 miliardi di euro all'anno per medicine. I risparmi che se ne conseguirebbero non hanno niente a che vedere con la salute dei cittadini visto che le medicine vengono buttate e non utilizzate per le cure. Per fare cessare questo ulteriore spreco di risorse pubbliche (basta pensare ai farmaci di fascia A finanziati dal servizio sanitario nazionale) e quindi conseguire risparmi di spesa farmaceutica pubblica, la proposta di legge attribuisce al ministro della salute una delega a riorganizzare la distribuzione dei farmaci con l'obiettivo di rendere le dosi distribuite e vendute più aderenti con quelle effettivamente prescritte dal medico e quindi evitare la formazione di eccedenze che finiscono poi sprecate. Anche questi risparmi derivanti dalla riorganizzazione della distribuzione dei farmaci sono destinati al Fondo per la riduzione dell'Irpef alle famiglie.

**Il secondo scambio politico riguarda le imprese**, e consiste nella trasformazione di tutti i sussidi erogati ogni anno, e che hanno dimostrato la loro assoluta inefficacia da svariati decenni, in crediti di imposta. Da oltre trent'anni, ogni anno il bilancio pubblico distribuisce mediamente 40 miliardi di euro sotto forma di contributi alla produzione e trasferimenti in conto capitale: i cosiddetti “fondi perduti”. Anche qui a parlare sono i dati ufficiali del ministero dell'economia e delle finanze e quelli dell'ISTAT. In proposito, l'ultimo dato ufficiale del 2011 indica che il totale dei fondi perduti è di circa 42 miliardi di euro. Di questi 42 miliardi, 4 miliardi provengono da fondi europei (ma in fin dei conti sono sempre soldi dei contribuenti, perché vengono versati dall'Italia al bilancio dell'Unione e poi tornano indietro sotto forma di fondi europei) e 39 sono erogati dal bilancio pubblico italiano. Ammesso pure che alcune delle poste incluse in questi trasferimenti non sono comprimibili perché riguardano rate di mutui accessi in passato, investimenti di ANAS, ferrovie e trasporto pubblico locale, rimangono complessivamente ben 21 miliardi di euro su 38 sui quali si può fare leva per questo secondo scambio politico. Anche se questi sussidi sono competenza delle regioni, non si intacca affatto la loro potestà decisionale e la loro autonomia se si sceglie semplicemente di trasformare i sussidi in crediti di imposta. A deliberare saranno sempre le regioni, cambia soltanto la modalità: non più il denaro sonante ex-ante, bensì il credito d'imposta ex-post. Con questa operazione si liberano risorse e quindi si può procedere a ridurre il carico fiscale alle imprese, obiettivo che questo disegno di legge realizza attraverso l'esclusione del monte salari dalla base imponibile IRAP.

I due scambi politici proposti nei primi tre emendamenti vengono realizzati senza compromettere in alcun modo l'equilibrio finanziario del bilancio pubblico. In poche parole senza fare nemmeno un euro in più di deficit pubblico. Ma anzi creando le condizioni per contribuire al miglioramento della finanza pubblica. Al fine di assicurare, dunque, che gli sgravi fiscali previsti nelle due strategie di scambio politico siano completamente coperti sotto

il profilo finanziario, vengono costituiti nel bilancio dello Stato due fondi (fondo per le famiglie e fondo per le imprese) nei quali confluiscono i risparmi di spesa realizzati attraverso la razionalizzazione e il taglio della spesa per acquisti di beni e servizi, ivi inclusi i risparmi derivanti dall'introduzione dei farmaci monodose, e quelli realizzati tagliando i fondi perduti. Gli sgravi fiscali a favore delle famiglie e delle imprese saranno varati solo in corrispondenza di una equivalente copertura nell'ambito dei fondi, la cui consistenza viene annualmente accertata e certificata dal ministro dell'economia e delle finanze.

**Il quarto emendamento propone poi l'introduzione di un "conflitto di interessi"**, che consiste nella possibilità data alle famiglie di dedurre dal reddito imponibile ai fini IRPEF, fino a un tetto massimo di 3.000 euro l'anno, le spese per la casa, la famiglia e la cura degli anziani.

Inoltre, vi è un **quinto emendamento che propone un aumento degli investimenti pubblici in infrastrutture e in ricerca e innovazione tecnologica.**

**Infine per quanto riguarda il problema del debito, si propone una operazione di valorizzazione di una quota importante dell'ingente patrimonio pubblico al fine di abbattere per un importo molto consistente e in tempi rapidi l'ingente debito pubblico italiano.** In sostanza si tratta di mettere a disposizione una quota di circa 400 miliardi di euro di asset, beni e diritti, disponibili e non strategici oggi in capo allo Stato e che valorizzati potrebbero in tempi rapidi riportare il debito pubblico sotto la soglia psicologica del 100 per cento del PIL. È evidente che nelle attuali condizioni di incertezza e turbolenza del mercato la vendita immediata degli asset del patrimonio pubblico non incontrerebbe una corretta valorizzazione. L'operazione prevede, quindi, la costituzione di una società per azioni con capitale quasi completamente in mano ai privati per trasferirvi gli asset da valorizzare. La società acquisisce la liquidità necessaria prima attraverso la sottoscrizione della maggioranza del capitale sociale da parte di soggetti privati operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo e poi ricorrendo al mercato con l'emissione di titoli obbligazionari con allegato warrant che concede ai possessori dei titoli l'opzione di acquisto futuro dei beni.

L'emissione dei titoli obbligazionari avverrà in base ai valori effettivi degli asset ceduti, individuati a seguito di una *due diligence* svolta da primari istituti italiani ed esteri, affinché alle obbligazioni sia assegnata la tripla A dalle agenzie di rating. L'operazione si svolge come segue. Lo Stato trasferisce alla Cassa depositi e prestiti in via preliminare, con un contratto preliminare di vendita, un insieme di beni e diritti disponibili e non strategici per un valore di circa 400 miliardi di euro. Il contratto preliminare contiene l'elenco dei beni e diritti promessi in vendita con valori attribuiti in via provvisoria ma sottoposti a controllo da parte di istituzioni indipendenti specializzate nella valutazione di asset.

La Cassa depositi e prestiti conferisce il contratto preliminare nel capitale della società per azioni "fondo immobiliare Italia", costituita dalla legge con capitale iniziale di un milione di euro conferiti dal ministero dell'economia e delle finanze. Il contratto medesimo riceve la valutazione in base alle regole ordinarie previste dall'articolo 2343 del codice civile. La Cassa diviene quindi azionista del fondo immobiliare Italia.

Il fondo immobiliare Italia delibera un ulteriore aumento di capitale sociale con l'obiettivo di portarlo a 100 miliardi di euro. La sottoscrizione è aperta agli operatori bancari e finanziari italiani ed esteri. Successivamente, il fondo immobiliare Italia emette obbligazioni a medio termine con annesso warrant negoziabile separatamente allo scopo di reperire l'ulteriore liquidità necessaria all'acquisto in tranche successive degli asset dello Stato a titolo definitivo. Le risorse finanziarie trasferite allo Stato a fronte della vendita definitiva degli asset vengono destinate esclusivamente all'abbattimento del debito pubblico.

## **EMENDAMENTO 1**

### Art. 1

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente articolo

#### Art. 1-bis

(Meno spesa per acquisti di beni e servizi, più deduzioni per carichi di famiglia)

1. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 200, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, entro il 30 ottobre, la quantificazione dei risparmi ottenuti dalla rideterminazione con una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014. Le risorse rivenienti da tale quantificazione affluiscono al fondo, la cui entità è definita annualmente con la legge di stabilità. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno."»

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Articolo 12. - Deduzioni per oneri di famiglia.

1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 1) e 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro ovvero di 10.000 nel caso soggetto di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 affetto da grave e permanente invalidità o menomazione o comunque non autosufficienti.

2. La deduzione di cui al comma 2 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tale condizione non si applica ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Le deduzioni di cui al comma 2 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si

sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 2 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto.”

3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma ed è stabilita in una misura determinata annualmente, fino a concorrenza della deduzione prevista al precedente comma 2, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il Fondo per la famiglia, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1.

**EMENDAMENTO 2**

Art. 15

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente articolo:

Art. 15-bis

(Prescrizioni mediche per dosi e non per confezioni)

1. Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela del consumatore, nonché al fine di efficientare la spesa farmaceutica pubblica, il Ministro della Salute, con proprio decreto da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'AIFA, stabilisce modalità di distribuzione dei farmaci diverse dalla scatola preconfezionata al fine di rendere le dosi distribuite e vendute il più possibile corrispondenti a quelle effettivamente indicate dal medico nella ricetta.
2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 confluiscono totalmente nel Fondo per la famiglia istituito a decorrere dall'anno 2012 e possono essere utilizzati esclusivamente a copertura di sgravi fiscali a favore delle famiglie. La determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma è stabilita annualmente con decreto del ministro dell'economia e delle finanze.

### **EMENDAMENTO 3**

#### Art. 4

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente articolo:

#### Art. 4-bis

(Fondi perduti trasformati in credito d'imposta e deduzione del monte salari dalla base imponibile IRAP)

1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato S.p.A. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992, ovvero fruiscono a qualsiasi titolo di un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma ulteriori rispetto agli oneri previsti sono integralmente utilizzati a riduzione del deficit."
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato.
3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma ed è fruita dalle imprese entro il limite del numero di addetti individuato annualmente con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il Fondo per le imprese, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1.

## **EMENDAMENTO 4**

### Art. 21

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente articolo:

#### Art. 21-bis

(Contrasto all'evasione fiscale e emersione di reddito imponibile con il conflitto di interesse)

1. Al fine di incentivare il contrasto all'evasione fiscale e favorire l'emersione di maggiore reddito imponibile, all'articolo 10, comma 1, del Testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera I-quater) è aggiunta la seguente:

I-quinquies) le spese relative alla salute della famiglia e alla formazione dei figli e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati per un importo complessivo annuo non superiore a euro 3.000 oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo I della legge n. 449 del 1997;"

2. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 200, n.196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.»

3. Le maggiori entrate prodotte dall'emersione di nuova base imponibile in conseguenza dell'applicazione del precedente comma 1, confluiscono in un fondo per la famiglia appositamente istituito. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede ogni anno alla quantificazione delle predette maggiori entrate e alla loro specifica indicazione nel documento di economia e finanza.

## **EMENDAMENTO 5**

### Art. 3

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente articolo:

#### Art. 3-bis

(Dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture e investimenti in ricerca e innovazione)

1. A decorrere dal 2013 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il «Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali» con una dotazione di 4 miliardi di euro a decorrere dallo stesso anno fino al 2016. Le risorse del fondo di cui al presente comma sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concetto con il Ministro per l'economia e le finanze.
2. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 2 miliardi di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993.
3. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 200, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, entro il 30 ottobre, la quantificazione dei risparmi ottenuti dalla rideterminazione con una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014. Le risorse rivenienti da tale quantificazione affluiscono al fondo, la cui entità è definita annualmente con la legge di stabilità. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno."»

## **EMENDAMENTO 6**

### Art. 3

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente articolo:

#### Art. 3-bis

(Fondo immobiliare "Italia" per l'abbattimento del debito pubblico)

1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio dello Stato e dell'abbattimento del debito pubblico è costituita la società per azioni denominata "fondo immobiliare Italia" S.p.A. con capitale sociale iniziale di 1 milione di euro interamente sottoscritto dal ministero dell'economia e delle finanze. Successivi aumenti di capitale sociale sono attuati secondo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3. La fondo immobiliare Italia S.p.A. può collocare titoli obbligazionari sul mercato
2. Con contratto preliminare di vendita, secondo prezzi e modalità di pagamento concordate, lo Stato trasferisce alla Cassa depositi e prestiti propri beni e diritti disponibili e non strategici per un controvalore di 400 miliardi di euro. Alla Cassa depositi e prestiti medesima viene altresì dato mandato di conferire alla società per azioni fondo immobiliare "Italia" il contratto preliminare di vendita di cui al precedente periodo a fronte di un aumento del capitale sociale pari al valutazione del medesimo contratto preliminare secondo le ordinarie regole stabilite dall'articolo 2343 del codice civile.
3. La fondo immobiliare Italia S.p.A., successivamente al conferimento da parte di Cassa depositi e prestiti previsto al precedente comma 2, delibera un aumento di capitale pari a non meno di un quarto del valore periziato dei beni e diritti oggetto del contratto preliminare di vendita indicato dal precedente comma 2. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare "Italia" è aperta ai soggetti privati italiani ed esteri operanti nel settore bancario e finanziario.
4. Per acquistare a titolo definitivo i beni e diritti dello Stato da valorizzare, già oggetto del contratto preliminare di cui al comma 2, fondo immobiliare Italia S.p.A. emette e colloca sul mercato obbligazioni a scadenza non inferiore a cinque anni, prive della garanzia dello Stato, con warrant negoziabile separatamente.
5. Il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità attuative del presente articolo, con particolare riguardo allo statuto di funzionamento della società, alle modalità attuative riguardanti la sottoscrizione del capitale del fondo immobiliare da parte di operatori bancari e finanziari privati, e ai requisiti richiesti ai predetti operatori bancari e finanziari per la partecipazione al capitale del fondo. Il ministero dell'economia e delle finanze partecipa al capitale del fondo immobiliare Italia con una propria quota non superiore al 10 per cento del totale. I corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni e diritti dello Stato sono destinati esclusivamente alla riduzione del debito pubblico.